



Imperia, 25 gennaio 2017

Osservazione alla nota 4/1/2017 del Presidente del Tribunale

Il Consiglio, viste le linee guida per la liquidazione dei compensi dei difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ha deliberato di proporre le seguenti osservazioni e richieste nello spirito di collaborazione che contrassegna i rapporti dell'Avvocatura con la Presidenza del Tribunale.

I. L'art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 783, l. n. 208/2015), prevede che "il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

La norma, che ha natura processuale e che nasce dall'esigenza di accelerare i tempi di liquidazione in favore dei difensori, è applicabile ai decreti di pagamento pronunciato in data successiva al primo gennaio 2016.

L'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, per parte sua, prevede, con riferimento alla posizione del difensore patrocinante, che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento".

II. Orbene, come è stato recentemente sostenuto dal Tribunale civile di Paola con un articolato decreto datato 14/10/2016:

- in primo luogo la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso non soggiace ad alcuna decadenza (cfr. Tribunale penale di Mantova, decreto 29/9/2016), tenuto conto che "le ipotesi di decadenza (specie con riferimento a situazioni giuridiche soggettive connesse a diritti fondamentali) devono essere tipiche ed espresse e tali condizioni non si rinvengono nel dettato dell'art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002";

- in secondo luogo "la Corte di Cassazione a più riprese ha chiarito come l'unica sede in cui possa avvenire la liquidazione dei compensi del difensore sia quella del decreto di pagamento, escludendo così che sia possibile provvedervi solamente in sentenza (cfr. Cass. n. 7504/2011), e ciò a prescindere dal fatto che il giudizio sia stato già definito con sentenza (cfr. sul punto Cass. n. 11028/2009, che riconosce la competenza a decidere sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestatato nel giudizio di cassazione al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, a seguito dell'esito del giudizio di cassazione)".

Al caso da ultimo citato dal Tribunale di Paola, in cui la competenza a decidere sulla liquidazione del compenso spetta a giudice diverso da quello che definisce la fase, si possono aggiungere il caso del procedimento di riesame, in cui la liquidazione del compenso non è compiuta dal giudice del riesame, e l'ipotesi contemplata dall'art. 109 T.U., che prevede l'istituto della riserva di presentazione dell'istanza entro un termine (venti giorni) che può spirare ben oltre quello di definizione della fase del procedimento.

Pertanto, appare chiaro che la liquidazione del compenso del difensore di persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ben possa avvenire anche dopo il provvedimento che definisce la fase.

La diversa lettura della norma, fornita dal Tribunale di Milano nella decisione menzionata dalle linee guida e fondata sull'applicazione analogica della giurisprudenza di legittimità in materia di compensi del c.t.u., appare ingiustificata alla luce delle differenze tra questi compensi e quelli del difensore: oltre agli altri argomenti proposti dalla stessa pronuncia calabrese, si richiama la giusta osservazione dello stesso giudicante secondo cui "mentre nel procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico sono litisconsorti necessari tutte le parti processuali (cfr. Cass. 7528/2006), nel procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al decreto di liquidazione del compenso del difensore è controparte necessaria solamente il Ministero della Giustizia, quale unico titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (Cass. S.U. n. 8516/2012)".

Infine non si possono non sottolineare le evidenti ragioni di economia processuale dell'interpretazione qui sostenuta: non solo quelle indicate dal Tribunale di Paola, cui si rimanda, ma anche e soprattutto lo spreco di attività processuale laddove debba avviarsi autonoma procedura in sede civile per ottenere una liquidazione omessa nella stessa sede civile o in quella penale (cfr. Tribunale penale di Mantova, decreto 29/9/2016).

Da ultimo si osserva che nel caso in cui il difensore abbia tempestivamente adempiuto agli oneri posti a suo carico, depositando la propria istanza di liquidazione prima del provvedimento che definisce la fase, appare sommamente ingiusto che sia penalizzato dall'omissione del giudicante, tanto più ove non sia previsto che a tale omissione segua il deferimento di quest'ultimo all'organo disciplinare.

III. In definitiva, le linee guida diffuse dal Presidente del Tribunale hanno il merito di aver messo mano a una situazione di gravi ritardi e omissioni in danno dei difensori, molti dei quali attendono da anni le liquidazioni loro spettanti (come alcune liquidazioni chieste a G.i.p. prima dell'accorpamento e rimaste da allora inevase): gli intenti mostrati sono quindi senz'altro condivisibili, ma le soluzioni proposte abbisognano dei correttivi suggeriti nella presente nota che auspichiamo possa essere recepita.